

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni)

***MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ,
LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA***

Art. 1

Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per aree sottoutilizzate

La norma stabilisce che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate non impegnate al 31 maggio 2008, ovvero non programmate alla medesima data nell'ambito di Accordi di programma quadro, ad esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria, riferite ad assegnazioni disposte dal CIPE nel periodo 2000-2006 in favore di Amministrazioni centrali con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, siano destinate ad interventi di rilevanza strategica nazionale. La disposizione non comporta oneri in quanto si tratta di una diversa finalizzazione di risorse già autorizzate e programmate dal CIPE fino al dicembre 2006, che vengono riprogrammate, e non è suscettibile di determinare effetti sui saldi considerato che non è prevista un'accelerazione della spesa.

Art.2

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

La disposizione istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento della rete infrastrutturale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto prevede l'utilizzo di risorse già autorizzate e programmate nell'ambito del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. Non determina effetti sui saldi considerato che non è prevista un'accelerazione della spesa, in quanto le risorse sono riprogrammate con delibera CIPE .

Art. 4

Banca del Mezzogiorno

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro quale apporto per l'anno 2008 al capitale sociale della banca del Mezzogiorno da parte dello Stato. All'onere relativo si provvede utilizzando per il medesimo anno lo stanziamento di fondo speciale di parte corrente, per 2,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e le attività culturali e per 2,5 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 9

Utilizzo della quota degli utili SIMEST s.p.a.

La disposizione non comporta effetti sui saldi in quanto le risorse che affluiscono al Fondo rotativo per lo start up di progetti di internazionalizzazione sono già utilizzate, a legislazione vigente, ai sensi del decreto legislativo 143/98 per interventi del settore.

Art. 14

Banda larga

La disposizione prevede l'individuazione di un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate per l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese, prevedendone il finanziamento nel limite di 800 milioni a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2007-2013. La disposizione non comporta effetti sui saldi in quanto non è prevista un'accelerazione della spesa, anche in considerazione del termine di dodici mesi per l'emanazione di appositi decreti legislativi disciplinanti la materia e quindi dell'avvio del programma.

Art. 20

Centrali di committenza

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed è anzi finalizzata al conseguimento di risparmi della spesa pubblica al momento non quantificabili in quanto potranno essere determinati in sede di consuntivazione degli enti decentrati di spesa. L'intervento normativo rende possibile prefigurare una riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa. Gli enti territoriali di minori dimensioni potranno avvalersi della qualificazione tecnica e dell'esperienza sviluppata dalle centrali di committenza, presso le quali potranno realizzarsi risparmi derivanti dalla concentrazione della domanda, soprattutto in relazione all'acquisizione di beni e servizi standardizzati o omogenei, per i quali è possibile stimare sensibili riduzioni dei prezzi e contenimento dei costi per le amministrazioni pubbliche. In particolare si segnala come i capitolati prestazionali che dovranno predisporre le centrali di committenza devono basarsi sui prezzi medi praticati negli ultimi tre anni, comunque ridotti del cinque per cento. Al fine di realizzare i citati risparmi, sono previste specifiche disposizioni di incentivazione al ricorso alle centrali in discorso.

Art. 21

Infrastrutture militari

L'articolo prevede, tra l'altro, la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disponendo, per esigenze di miglioramento di mezzi e strutture in dotazione alle Forze armate, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, da determinare con la legge finanziaria.

Al fondo di conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione immobiliare effettuate dall'Agenzia del demanio con particolare riguardo alle infrastrutture militari ancora in uso alle strutture del Ministero della difesa. Tale previsione determinerebbe effetti

negativi in termini di indebitamento netto strutturale rilevante quale obiettivo del Patto di stabilità, in quanto i proventi in questione non sono computati ai fini dell'indebitamento netto.

Pertanto, le risorse dell'istituendo fondo di parte corrente devono essere annualmente quantificate dalla legge finanziaria, in coerenza con il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica. Viene tuttavia prevista la possibilità di riassegnare, in aumento del richiamato fondo di parte corrente, gli introiti derivanti dalla alienazione di beni mobili e attrezzature, anche dismessi in occasione di missioni internazionali ed altre attività umanitarie, atteso che i relativi proventi, registrati tra le entrate da vendita di beni e servizi, non comportano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto sopra esposto, dalla disposizione in esame non deriva alcun impatto peggiorativo sui richiamati saldi.

Art. 36

Efficienza dell'azione amministrativa

Si tratta di una norma programmatica intesa a specificare che gli interventi di riordino e di razionalizzazione delle funzioni amministrative e dei procedimenti sono finalizzate al recupero dell'efficienza e alla riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 37

Territorializzazione delle procedure concorsuali

Le innovazioni introdotte in materia di concorsi pubblici sono finalizzate alla migliore allocazione sul territorio delle risorse acquisite tramite procedure concorsuali e dei dipendenti interessati a progressioni di carriera. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38

Mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche

Viene previsto che in caso di trasferimento di funzioni, di conferimento o trasferimento di attività o anche di esternalizzazioni, al personale in esubero si applicano le disposizioni in materia di eccedenza di personale e mobilità collettiva di cui all'art. 33 del d.lgs n. 165/2001.

Al fine di fronteggiare esigenze organizzative temporanee viene prevista un'ulteriore fattispecie di assegnazione temporanea di personale per un periodo non superiore a tre anni.

Le disposizioni, del presente articolo, intese al più proficuo utilizzo delle risorse umane, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 39

Aspettativa

La disposizione prevede che i dipendenti pubblici possano essere collocati in aspettativa per un periodo massimo di dodici mesi anche al fine di avviare un'attività professionale o imprenditoriale. A tal fine viene sospeso il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente. La disposizione non comporta oneri trattandosi di una posizione di stato giuridico per la quale non viene corrisposta la retribuzione nè decorre l'anzianità di servizio.

Art. 41

Spese di funzionamento

Si tratta di una disposizione intesa a favorire l'esternalizzazione dei servizi nell'ottica della razionalizzazione delle spese di funzionamento e dell'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzata al conseguimento di economie di gestione. In conseguenza di tale intervento vengono previste misure di riallocazione e di redistribuzione delle risorse umane in servizio con effetti di contenimento della spesa di personale, determinati dalla riduzione o dalla temporanea indisponibilità della dotazione organica e dalla corrispondente riduzione dei fondi di amministrazione.

Art. 46

Riorganizzazione del CNIPA del FORMEZ e della SSPA

Al fine di aumentare la produttività dei lavoratori pubblici e di migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni viene prevista una delega finalizzata al riordino del CNIPA, del Formez e della SSPA secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità nonché di raccordo con le altre strutture pubbliche o private operanti nel settore della formazione. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 48

Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo

La norma è volta a riconoscere effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici, in luogo di quelle effettuate in forma cartacea, a decorrere dal 1° gennaio 2011, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso ai suddetti siti.

La disposizione utilizza le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, assegnate con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione per la realizzazione del progetto "PC alle famiglie" e non ancora impegnate. Si tratta,

quindi, di una riprogrammazione di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi della medesima tipologia di competenza dello stesso Dipartimento, senza effetti sui saldi.

Art. 50

VOIP e sistema pubblico connettività

Commi 1 e 2 - Per la realizzazione e la gestione di un nodo di interconnessione dei servizi Voip vengono utilizzate risorse già nella disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie non ancora impegnate ed economie derivanti da interventi della medesima tipologia nel settore informatico, senza effetti sui saldi.

Commi 3 e 4 - Per l'attuazione del Programma triennale, da completarsi entro il 31 dicembre 2011, di cui al comma 3, vengono utilizzate le risorse del FAS assegnate ai programmi per lo sviluppo della società per l'informazione, non ancora programmate. Il previsto utilizzo delle risorse nell'arco temporale dei tre anni esclude un'accelerazione della spesa, evitando effetti negativi sui saldi.

Art. 51

Riallocazione di fondi

La disposizione prevede una riallocazione di risorse finanziarie, già assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per la realizzazione di progetti nel settore informatico, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ricorrendo alla riprogrammazione di risorse già nella disponibilità dei bilanci delle strutture di cui il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si avvale. Si tratta di una riprogrammazione di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi della medesima tipologia di competenza dello stesso Dipartimento, senza effetti sui saldi.

Art. 73

Attuazione del federalismo

Autorizza la spesa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 a decorrere dall'anno 2010 per l'attuazione della riforma federalista. All'onere relativo si provvede utilizzando per l'anno 2008 e 2009 lo stanziamento di fondo speciale di parte corrente, relativo all'accantonamento del Ministero della salute e a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Art.75

Disposizioni finanziarie

Comma 1 - Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 17 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Per gli interventi a valere sulle disponibilità giacenti sui conti correnti di Tesoreria, intestati all'Agenzia, sono previste le stesse modalità di utilizzo a carattere rotativo, con esclusione di effetti sui saldi. Analogamente, non comporta effetti sui saldi l'utilizzo di risorse proprie, non vincolate, dell'Agenzia.

Si riepilogano gli effetti di spesa recati dalle suddette iniziative in milioni di euro:

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Art. 4 - Banca del Mezzogiorno | 5 | - | - |
| Art. 73 - Attuazione del federalismo | 3 | 3 | 1,2 |

Agli oneri recati dalle richiamate misure si provvede attraverso le seguenti modalità di copertura:

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Riduzione tabella A | 8 | 3 | - |
| A valere sulle risorse di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. | | | 1,2 |